

Pubblicato il 21/11/2025

N. 20809/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 13131/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13131 del 2025, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Battistelli e Paola Unger, con domicilio digitale in atti;

*contro*

AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti ed Elisa D'Esposito, con domicilio digitale in atti;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per 18 operai, pubblicata in data 14 luglio 2025;
- dei verbali della commissione giudicatrice, ove esistenti, relativi alla valutazione delle prove tecniche e del colloquio motivazionale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa

Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente contesta il *“punteggio complessivo ingiustificatamente basso”* da costui riportato nella procedura di selezione in epigrafe, sostanzialmente lamentando un asserito difetto di motivazione e una riferita omessa predefinizione di adeguati criteri di valutazione dei candidati.

AMA s.p.a. si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo nonché, comunque, diffusamente argomentando sull'infondatezza delle censure proposte.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il giudizio può essere definito in esito all'udienza camerale con sentenza ai sensi dell'articolo 60 del c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò posto, ritiene il Collegio che l'eccezione formulata in rito da parte resistente sia meritevole di positivo apprezzamento.

Come già ritenuto da questo T.A.R. nel definire analoghe controversie (in tal senso, Sezione II ter, n. 2152/2023 ed i precedenti ivi richiamati), il ricorso è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,

trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

La procedura oggetto di giudizio non è un **concorso** pubblico, ma una selezione per assunzioni presso una società a controllo pubblico, essendo AMA s.p.a. una società partecipata in via totalitaria da Roma Capitale, alla quale non sono affidati poteri autoritativi, con la conseguenza che anche la esclusione dalla selezione per l'assunzione va inquadrata nell'esercizio di atti paritetici.

In generale, in tema di società a partecipazione pubblica, le procedure per l'assunzione del personale dipendente sono, peraltro, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico **concorso** per il reclutamento dei dipendenti (Cass., SS.UU. n. 7759 del 27.3.2017) trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 175/2016, per cui *“resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”* (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 dicembre 2011, n. 28329).

Peraltro, nel quadro generale sul riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63 del d.lgs. n. 165/2002, il comma 4 chiarisce, specularmente, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo *“le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”* (e, quindi, non delle società da queste ultime partecipate), *“nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3”* ovvero quelli in regime di diritto pubblico (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, 17/01/2022, n. 32).

La pretesa all'assunzione azionata in giudizio dal ricorrente involve, dunque, profili di diritto soggettivo nonché l'esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non

un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/09/2022, n. 2345).

Il Collegio ritiene, pertanto, conclusivamente, in ossequio al richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, di dover declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, secondo quanto previsto all'art. 11 del c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

## IL SEGRETARIO